

REPORT REGIONE VENETO

A. Ambito della sperimentazione

A1) I componenti del Gruppo di Lavoro (GdL)

Al Gruppo di lavoro costituitosi presso la III Commissione Consiliare permanente ai fini della sperimentazione dell’AIR, hanno partecipato:

TAB. 1 - *Composizione del Gruppo di Lavoro*

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Struttura di appartenenza</i>	<i>Ufficio</i>	<i>Ruolo</i>
Liana Ferrari	Consiglio Regionale	Uff. “Segreteria III Commissione consiliare del Consiglio Regionale”	Dirigente
Roberto Talamini	Giunta Regionale	Servizio “Disciplina attività artigiane e politiche per l’artigianato” della Giunta Regionale	Dirigente
Francesco Zanlucchi	Giunta Regionale	Servizio “Disciplina attività artigiane e politiche per l’artigianato” della Giunta Regionale	Funzionario
Pietro Vedovato	Consiglio Regionale	Uff. “Attività di Supporto alle Commissioni del Consiglio Regionale”	Funzionario
Stefania Zerbato	FORMEZ	-	Advisor

In precedenza, unicamente il dott. Vedovato aveva preso parte al percorso formativo sul tema dell’AIR organizzato dal Formez; nessuno dei partecipanti ricopre ruoli presso gli Uffici Legislativi della Regione.

Questa precisazione si rende necessaria per far comprendere il contesto in cui si è generata la sperimentazione e trarne proficue valutazioni in sede di riflessione sull’esito della stessa e sulla possibilità di implementare stabilmente l’AIR in seno all’attività regolativa del Consiglio Regionale.

A2) Il processo di scelta del provvedimento

La Regione Veneto ha aderito alla proposta formativa e di sperimentazione dell’AIR, promossa dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, inviando alla formazione alcuni dirigenti e disponendo che l’attività di sperimentazione interessasse direttamente il Consiglio regionale.

Infatti, la sperimentazione è stata condotta da un Gruppo di lavoro (GdL) insediato presso la III Commissione Consiliare permanente – Industria, Artigianato, Commercio, Cave e torbiere, Acque minerali e termali, Lavoro – il quale ha adottato le tecniche di AIR per giungere alla formulazione di opzioni regolative alternative alla Disciplina dell’artigianato attualmente in vigore - L.R. n. 67 del 31 dicembre 1987.

Nello specifico l’analisi di impatto ha interessato le principali procedure disciplinate dalla norma (iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane) con l’obiettivo di formulare opzioni in ordine alla semplificazione e snellimento delle stesse.

Il settore dell’artigianato è disciplinato a livello nazionale dalla Legge 08/08/1985 n. 443 – legge quadro per l’artigianato. Tale norma detta i principi fondamentali per la regolamentazione della materia, fornendo la definizione di impresa e di imprenditore artigiano e disciplinando la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, nonché l’attività degli organi di rappresentanza e tutela della categoria.

Tuttavia, la norma statale si presenta particolarmente articolata e dettagliata, lasciando ben poco spazio all’autonomia legislativa delle regioni, deputate dalla legge stessa a completare ed integrare le disposizioni di carattere generale.

L’art. 1 della Legge 443/85 dispone, infatti, circa la potestà delle regioni in materia di artigianato prevedendo che: “in conformità all’art. 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell’ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve alcune specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni, l’adozione dei provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.”

La Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 prevede quindi, nell’ambito ed in armonia con i principi sanciti dalla legge nazionale, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto.

Oggetto, confini oggettivi e soggettivi della L.R. 67/87

La L.R. 67/87, che costituisce l’oggetto della sperimentazione di AIR, rappresenta la situazione normativa attualmente in essere nel territorio veneto, quindi, con riferimento all’AIR, l’opzione zero. Oggetto di tale norma è la disciplina giuridica delle imprese artigiane, dal momento costitutivo – iscrizione all’Albo – alla gestione delle altre attività da ciò conseguenti. Concretamente, tali attività avvengono a cura delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) che trovano sede presso le Camere di commercio provinciali. Commissioni Provinciali e Commissioni Regionali per l’Artigianato (CRA) sono organi tecnici i cui ruoli e funzioni trovano altresì disciplina nella norma in questione.

(Per quanto riguarda il contenuto specifico della norma si rinvia al par. A.2 – Opzioni rilevanti ed attuabili).

I confini oggettivi identificati dalla norma sono dati dagli ambiti e dalle attività interessati dall’intervento, quindi concernono l’attività di gestione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e l’attività degli organi tecnici dell’artigianato – CPA e CRA. Un ulteriore confine oggettivo è dato dall’ambito territoriale di riferimento che risulta circoscritto, appunto, alla Regione Veneto e interessa i settori economici nei quali si esplica l’attività delle imprese artigiane.

I confini soggettivi sono invece indicati dagli specifici destinatari della norma. Nel caso in questione i principali destinatari sono gli Artigiani, in qualità di imprenditori singoli o di imprese. Oltre alla loro condotta, la norma disciplina la condotta degli organi tecnici – CPA e CRA – e di Amministrazioni o Enti quali: la Giunta regionale, i Comuni territorialmente interessati, le Camere di commercio, le Associazioni di categoria degli Artigiani.

A3) Tempi della sperimentazione AIR

Il progetto di sperimentazione di analisi di impatto presso la Regione Veneto, avviato a giugno del 2002, si è sostanzialmente concluso nel dicembre dello stesso anno. La fase preliminare, relativa all'individuazione di esigenze ed obiettivi e, soprattutto, alla formulazione delle opzioni alternative, ha avuto una durata di gran lunga maggiore rispetto alle altre. La consultazione si è svolta nel corso di circa due mesi (ottobre-novembre) e la conclusione della sperimentazione è avvenuta dopo un mese (dicembre). A differenza di quanto generalmente accade nell'AIR, la raccolta delle informazioni non è stata particolarmente complessa (cfr. par. B3).

Va precisato che il Gruppo di lavoro si riuniva ogni 10-12 giorni circa, che i componenti il Gruppo si sono occupati di AIR ma non hanno tralasciato le loro consuete funzioni e attività, e che la pausa estiva ha, naturalmente, inciso sulla durata totale della sperimentazione.

B. Attuazione dell'AIR

Affrontando il tema del processo di analisi che è stato innescato con la sperimentazione è opportuno sottolineare che l'AIR non ha interessato un progetto di legge - norma in fieri -, bensì una legge che disciplina la condotta dei suoi destinatari dal 1987.

Per questo, il caso trattato va più opportunamente annoverato come analisi effettuata ai fini dello snellimento e della semplificazione di una norma, piuttosto che quale caso, in senso proprio, di Analisi di Impatto della Regolamentazione. L'AIR si qualifica, infatti, come analisi ex ante finalizzata a valutare l'impatto negativo e positivo (costi e benefici) delle nuove proposte di regolazione, ponendosi a supporto della decisione politica affinché ne consegua un sensibile miglioramento la qualità delle norme.

Tuttavia, il lavoro svolto ha seguito la prassi concordata per l'analisi dell'impatto (metodologia elaborata nella "Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione" della Presidenza del Consiglio dei Ministri) giungendo alla redazione della Scheda AIR allo scopo predisposta. La trattazione che segue, quindi, sviluppa tale processo ed evidenzia tempi, modi, eventuali difficoltà riscontrate e risultati raggiunti.

B1) Ricognizione delle esigenze cui l'intervento dovrebbe far fronte e dei suoi obiettivi

i. Percorso

Le esigenze e gli obiettivi che hanno giustificato l'analisi di impatto sulla L.R. 67/87 sono riconducibili alla necessità, da più parti manifestata, di operare una semplificazione della norma stessa.

In particolare, attraverso l'analisi, si è inteso giungere alla formulazione di opzioni regolative alternative alla attuale – opzione zero – che consentissero:

- la definizione di nuove e più razionali procedure per la gestione della disciplina dell'artigianato (iscrizione, cancellazione e modifica all'Albo delle imprese artigiane; composizione e funzioni degli organi tecnici dell'artigianato);

- il contenimento dei costi di gestione inerenti le procedure di iscrizione, cancellazione e modifica all’Albo delle imprese artigiane;
- il contenimento dei costi inerenti gli organi tecnici dell’artigianato (CPA, CRA).

ii. Risultati

Nello specifico, le ragioni che rendono opportuno la semplificazione e lo snellimento delle procedure oggetto della L.R.67/87 sono evidenziate nel paragrafo successivo tra le criticità dell’opzione zero.

B2) Formulazione delle opzioni rilevanti e attuabili

i. Percorso

L’elaborazione delle opzioni rilevanti e attuabili è stata condotta prendendo inizialmente in esame l’opzione zero, cioè la situazione attualmente in essere, come risulta disciplinata dalla L.R. 67/87.

L’analisi delle caratteristiche e delle criticità dell’opzione zero ha consentito la formulazione di due ulteriori opzioni, denominate opzione uno e opzione due¹.

ii. Risultati

Opzione zero – Lo status quo

Caratteristiche dell’opzione

Tale opzione è sicuramente rilevante ai fini dell’AIR in quanto prevede il mantenimento della normativa attuale – L.R. 67/87 – le cui caratteristiche principali riguardano i contenuti del Titolo I, dedicato alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Chi intraprende l’esercizio di un’impresa artigiana deve fare domanda di iscrizione all’Albo alla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro trenta giorni dall’inizio dell’attività (in caso di ritardata domanda verrà inflitta una sanzione amministrativa).

[La CPA svolge le proprie attività presso gli uffici delle Camere di commercio e si avvale di personale e strumentazione tecnica delle stesse. La Regione rimborsa le Camere per i costi sostenuti a favore delle CPA.]

A seguito della domanda di iscrizione la CPA richiede al Comune territorialmente interessato l’istruttoria per la verifica di sussistenza dei requisiti: i risultati devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la CPA stessa ha la facoltà di provvedere ai necessari atti istruttori.

La CPA, valutata la sussistenza dei requisiti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall’istruttoria richiesta al Comune, decide in merito all’iscrizione all’Albo o al diniego della richiesta.

La decisione è notificata all’interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda: la mancata risposta entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell’impresa.

¹ La stessa terminologia è riscontrabile nella Scheda AIR, alla quale si rinvia per il dettaglio tecnico di quanto riportato nel presente documento.

I titolari di imprese artigiane sono tenuti a denunciare alla CPA le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. L'inadempimento di tale obbligo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

La CPA dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente.

Ogni trenta mesi le CPA effettuano una revisione generale delle imprese artigiane iscritte negli albi. A tal fine esse trasmettono ai Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori. Ciascun Comune provvede entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi all'espletamento delle funzioni istruttorie ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla CPA.

Contro le deliberazioni della CPA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato (di seguito CRA) entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della CRA adita in sede di ricorso possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica dalla decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Commenti e possibilità di attuazione - Criticità

Dall'applicazione della procedura, adottata per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane negli anni, sono emerse alcune evidenti criticità, di seguito si propongono le più rilevanti, riconducibili a:

- presenza di due soggetti, CPA e CCIAA, chiamati a svolgere funzioni affini e connesse, talvolta anche sovrapposte con conseguente aggravio di costi e difficoltà nel rispetto dei tempi previsti dalla norma per l'esecuzione della procedura di iscrizione (il tempo medio della pratica di iscrizione all'Albo spesso supera i 60 gg. previsti);
- inidoneità dell'istruttoria svolta dai Comuni quale strumento di controllo dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- mancato rispetto dei termini previsti per l'effettuazione periodica (ogni trenta mesi) della revisione generale delle imprese artigiane (è stata effettuata una sola volta dall'entrata in vigore della legge).

Opzione uno

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione uno è stata formulata prendendo come modello di riferimento la procedura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 maggio 2000, n. 91 1). Con tale provvedimento è stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure in materia di artigianato, modificando quanto previsto dalla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 31.

La semplificazione adottata dalla provincia di Bolzano prevede, in sostanza, l'abrogazione della Commissione provinciale per l'artigianato (CPA) e l'integrazione dell'Albo delle imprese artigiane con il Registro Imprese. Quindi, le funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane, attribuite alla CPA nell'opzione zero, risultano qui attribuite alla CCIAA, su delega della Regione.

La stessa opzione prevede lo svolgimento dell'istruttoria da parte del comune, per la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, limitatamente ai casi "dubbi", contenendo così il numero delle istruttorie intorno al 5-10% delle domande presentate.

L'opzione uno prevede anche la soppressione della Commissione Regionale per l'artigianato, le cui funzioni vengono attribuite all'Amministrazione Regionale.

Viene infine eliminata la Revisione generale degli Albi provinciali delle imprese artigiane prevista dall'art.10 della L.R.

Commenti e possibilità di attuazione - Criticità

Il contenuto l'opzione uno mira alla semplificazione delle procedure disciplinate dalla L.R. 67/87 - opzione zero -, nonché al contenimento dei tempi e dei costi.

Nella medesima direzione vanno le scelte inerenti il contenimento dell'istruttoria dei Comuni (dovuta esclusivamente per i casi "dubbi") e l'eliminazione della Revisione generale, grazie alla quale si eviterà di destinare risorse (economiche e professionali) allo svolgimento di un controllo oneroso e poco efficace.

L'opzione uno, oltre che rilevante, è da considerarsi tecnicamente attuabile, anche in forza dell'esperienza già in essere nella Provincia di Bolzano.

Opzione due

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione due è stata concepita e formulata come soluzione intermedia tra l'opzione zero e l'opzione uno, differenziandosi da quest'ultima soltanto per ciò che concerne l'Albo delle imprese artigiane.

Per le medesime ragioni precedentemente esposte si prevedono la soppressione della CPA, l'eliminazione dell'istruttoria da parte dei Comuni (se non per i casi dubbi) e della Revisione generale degli Albi provinciali.

Permane invece l'esistenza autonoma dell'Albo delle imprese artigiane gestito dalle CCIAA su delega della Regione.

Permane altresì la CRA con le funzioni attualmente in essere (si veda l'opzione zero).

Commenti e possibilità di attuazione - Criticità

L'opzione due risulta altrettanto attuabile, valgono infatti le medesime considerazioni fatte per l'opzione uno circa la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi e dei costi.

L'elaborazione delle opzioni e l'analisi dei presupposti, attinenti la sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale, hanno permesso di considerare come attuabili tutte le opzioni proposte. L'attività del Gruppo di lavoro è quindi proseguita nel reperimento delle informazioni necessarie alla valutazione delle singole opzioni.

B3) Definizione delle informazioni necessarie per la valutazione delle diverse opzioni e loro reperimento

i. Difficoltà

La fase di reperimento delle informazioni, ai fini della valutazione delle opzioni, non ha presentato particolari difficoltà dato l'ambito circoscritto di applicazione della norma – Regione Veneto – e in considerazione del fatto che l'analisi interessava una norma applicata da quasi 15 anni.

Queste condizioni, favorevoli, hanno consentito di disporre dei dati necessari in tempi brevi e con una certa facilità: gli stessi componenti il gruppo di lavoro erano nella condizione di poter attingere direttamente, da proprie fonti interne o dalle rilevazioni statistiche delle Camere di commercio, quanto necessario.

ii. Percorso

A questo proposito, l'attività di consultazione ha interessato prioritariamente la rilevazione delle proposte di opzione, piuttosto che l'analisi delle esigenze e il reperimento di informazioni quantitative. Della consultazione nello specifico si dirà, comunque, al paragrafo B.4, trattando del piano sviluppato.

La ricerca delle informazioni ha interessato gli ambiti caratterizzanti le diverse opzioni e cioè:

- la procedura di iscrizione all'Albo;
- l'istruttoria svolta dai Comuni al fine del controllo della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione All'albo;
- la Revisione generale delle imprese artigiane;
- il ruolo di CPA e CRA;
- le procedure per il rinnovo di CPA e CRA.

iii. Risultati

Per ognuno degli ambiti indicati si sono reperite specifiche informazioni finalizzate alla quantificazione di tempi e costi. Con riferimento ai tempi, decisamente contenuti con le procedure adottabili secondo l'opzione uno e due, (si veda la Scheda AIR per il dettaglio) non si è ritenuto necessario procedere alla loro quantificazione economica rappresentando, gli stessi, grandezze perfettamente confrontabili a prescindere dal valore economico assunto.

B4) Predisposizione del piano di consultazione e realizzazione dello stesso

i. Percorso

Il piano di consultazione adottato si è posto, quale obiettivo prioritario, l'indagine delle opinioni circa le possibili opzioni alternative. A questo proposito si è utilizzato lo strumento del focus group, ritenuto il più idoneo in considerazione del fatto che si volevano porre in relazione, in un'unica sede, i diversi destinatari della norma affinché esponessero le loro idee circa i vari ambiti oggetto di semplificazione.

Ciononostante, attraverso l'organizzazione di alcune riunioni, si è proceduto, precedentemente allo svolgimento del focus group, alla rilevazione e documentazione delle esigenze di semplificazione e delle informazioni in possesso dei destinatari.

ii. Risultati

Hanno partecipato al focus group, in qualità di soggetti consultati, i rappresentanti delle CCIAA, delle CPA e CRA, delle Associazioni di Categoria, per un totale di 8 persone.

I principali risultati emersi hanno confermato quanto precedentemente documentato dal Gruppo di lavoro nella fase di analisi delle esigenze e delle criticità inerenti la L.R. 67/87. In particolare, i punti oggetto di attenzione ai fini della semplificazione hanno interessato la proposta di opzioni alternative circa:

- la gestione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo;
- lo svolgimento dell’istruttoria comunale;
- la periodicità di svolgimento della Revisione generale degli Albi;
- la composizione e le funzioni di CPA e CRA.

I partecipanti al focus group si sono espressi con posizioni diverse a seconda dei ruoli ricoperti, prospettando comunque la formulazione di opzioni alternative all’attuale (opzione zero).

Nonostante le evidenti opinioni discordanti, i partecipanti alla consultazione nel suo complesso (riunioni esplicative del progetto AIR, riunioni per una prima rilevazione delle informazioni e focus group), hanno dimostrato particolare interesse per il lavoro che si andava compiendo, percependo l’importanza del processo di analisi innescato e di alcune modalità di consultazione – prettamente tecniche – che potevano prescindere da quelle politiche cui erano classicamente abituati.

Il Gruppo di lavoro, grazie alle informazioni e opinioni ricavate dalla consultazione, ha potuto elaborare le due opzioni alternative all’opzione zero, verificarne i presupposti e quantificarne i costi. Come per i paragrafi precedenti, il rinvio, per le informazioni di dettaglio, è alla Scheda AIR e ai suoi allegati.

B5) Individuazione e valutazione dei costi e dei benefici per ciascuna opzione

i. Percorso

L’analisi costi – benefici ha interessato tutte le opzioni formulate, dato che ognuna di esse è stata considerata attuabile a seguito dell’analisi dei presupposti organizzativi, finanziari, economici e sociali.

Per elaborare i costi di ogni opzione il Gruppo di lavoro si è attivato nella quantificazione economica dei principali elementi che compongono le procedure documentate, caratterizzanti il contenuto delle opzioni stesse.

Per quanto riguarda la categoria dei benefici, invece, non se ne sono riscontrati, né con riferimento all’opzione zero, né alle altre opzioni formulate. Praticamente i vantaggi riconducibili all’opzione uno e due sono da considerarsi quali minori costi rispetto all’opzione zero.

ii. Risultati

Di seguito si propone la sintesi dell’analisi dei costi operata con riferimento alle tre opzioni, rinviando alla Scheda AIR e ai suoi allegati, per il dettaglio delle singole voci.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELL'OPZIONE ZERO

COSTI SOSTENUTI DAGLI ARTIGIANI

- Diritti di segreteria 1.080.723,00
- i.

COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI

- Costi per l'Istruttoria 395.000,00
- ii.

COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE

- Costi per la CPA 94.386,50
 - Costi per la gestione Albo Artigiani 2.069.229,82
 - Costi per la CRA 10.880,82
 - Costi per le attività a supporto della CRA 55.545,29
 - Costi per la Revisione generale degli Albi 516.000,00
-

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELL'OPZIONE UNO

COSTI SOSTENUTI DAGLI ARTIGIANI

- Diritti di segreteria 1.080.723,00

COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI

- Costi per l'Istruttoria 29.625,00

COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE

- Costi per la gestione Albo artigiani integrato con Registro imprese 1.034.614,91
 - Costi per le attività a supporto dei ricorsi 38.881,70
-

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELL'OPZIONE DUE

COSTI SOSTENUTI DAGLI ARTIGIANI

- Diritti di segreteria 1.080.723,00

COSTI SOSTENUTI DAI COMUNI

- Costi per l'Istruttoria 29.625,00

COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE

- Costi per la gestione autonoma dell'Albo artigiani 1.369.349,28

- Costi per la CRA 10.880,82

- Costi per le attività a supporto dei ricorsi 55.545,29

B6) Confronto fra le opzioni e scelta dell'opzione preferita

La considerazione congiunta dei risultati dell'analisi economica (efficienza) e della capacità di ogni opzione di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia), consente di concludere che l'opzione preferita è la n. 1, ossia il "Modello Bolzano".

Tale soluzione, semplificando la procedura prevista e limitando al contempo l'onerosità amministrativa a carico dei destinatari, garantisce infatti il superamento delle criticità emerse dall'applicazione della legge nel corso degli anni.

Avvalora ulteriormente la proponibilità dell'opzione uno come possibile soluzione ai fini dello snellimento della norma attuale, la consapevolezza che gli stessi contenuti sono diventati legge per la Provincia autonoma di Bolzano. Ciò conforta sulla sua effettiva praticabilità.

C. Attivazione dell'analisi

C1) Principali risultati positivi e principali nodi critici della sperimentazione

Come anticipato, la sperimentazione è durata circa 6 mesi. Così presentati i tempi sembrano sicuramente lunghi, forse fin troppo; ma ai fini di una congrua valutazione occorre formulare alcune considerazioni sul processo generato.

Si è trattato sicuramente di un processo atipico rispetto alle normali "attività" amministrative svolte presso gli uffici del Consiglio Regionale; inoltre, nessuno dei partecipanti al Gruppo di lavoro conosceva l'AIR e le tecniche utilizzate – fa eccezione il dott. Vedovato che aveva frequentato il corso di formazione promosso prima dell'avvio della sperimentazione. In tale contesto organizzativo e conoscitivo, ogni singola fase del lavoro ha assunto una dimensione quasi assoluta diventando, fintanto che non si esauriva per lasciar posto alla successiva, l'oggetto cui dedicare tutte le energie.

Quindi, in corrispondenza dei principali steps: conoscenza della norma e formulazione dell'opzione zero-caratteristiche e criticità -; elaborazione delle opzioni alternative; reperimento delle informazioni; analisi costi-benefici; consultazione, il Gruppo di lavoro si è soffermato con la diligenza necessaria a chi affronta un argomento per la prima volta e si pone nella condizione di capire, approfondire e confrontarsi con gli altri prima di giungere ad una determinazione.

Il Gruppo ha infatti condiviso tutto il percorso, vivendo dall'inizio alla fine ogni tappa e partecipando attivamente alla realizzazione dell'analisi. Probabilmente, in un contesto in cui l'AIR rappresentasse un elemento stabile e non cogente come accade in una fase di sperimentazione, gli stessi addetti all'analisi potrebbero avvantaggiarsi di una opportuna suddivisione del lavoro e tratterebbero, distintamente, le diverse fasi – anche per evidenti ragioni di diversificazione delle competenze.

Complessivamente, quindi, i tempi occorsi per la sperimentazione non si possono definire né lunghi né corti, semplicemente necessari per apprendere i fondamenti dell'analisi e portare a termine il processo di AIR.

Il Gruppo di lavoro è stato inoltre in costante rapporto con l'organo politico di riferimento, la III Commissione Consiliare e, in particolare, con il suo Presidente. L'avvio dell'AIR è stato sancito in modo ufficiale con comunicazione e illustrazione del progetto ai componenti la III Commissione, nonché con altrettanta illustrazione dei risultati raggiunti al termine della sperimentazione.

Nel prosieguo dei lavori, si è sentita l'esigenza di conoscere l'opinione del Presidente su temi quali la consultazione e le tecniche da adottare, per evitare di ingenerare incomprensioni in ordine alla finalità della consultazione, orientata al reperimento di informazioni e dati, nonché opinioni sulle possibili opzioni da elaborare. Processo essenzialmente diverso dalla consultazione politica adottata più frequentemente dal Consiglio Regionale prima di legiferare e, con la quale, gli stessi soggetti consultati hanno familiarità.

Tanto i componenti la III Commissione, quanto i soggetti consultati hanno espresso apprezzamento per lo sviluppo del progetto AIR e auspicato che la Regione non si limitasse a condurre un'unica sperimentazione di tali tecniche.